

GRUPPO ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO

LIVORNESE

STATUTO

*modificato ed approvato con delibera
dell'assemblea straordinaria dei soci in data 11/11/2003*

Art. 1 - Con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25.09.2003, viene attribuita all'Associazione la nuova denominazione "**Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese**", con sede presso il Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno, Via Roma 234, 57127 Livorno.

Il Gruppo è una associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 2 - Il Gruppo si propone di avere rapporti di collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Toscana, con il Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno, e con la Provincia di Livorno.

Scopo del Gruppo è quello di promuovere:

- a) la ricerca archeologica e paleontologica sul territorio;
- b) raccogliere, catalogare e conservare materiali scientifici da destinare al Museo Provinciale di Storia naturale di Livorno
- c) promuovere iniziative per la diffusione dei risultati raggiunti attraverso le ricerche e gli studi compiuti;
- d) promuovere la raccolta e la diffusione di materiale didattico illustrativo;
- e) promuovere iniziative per la salvaguardia, protezione e valorizzazione del patrimonio Archeologico e Paleontologico del territorio;
- f) promuovere iniziative didattico-divulgative.
- g) promuovere la collaborazione con altri Enti, Istituti di ricerca, Musei, ecc..

Art. 3 - Il Gruppo è composto dai soci iscritti, cioè di persone fisiche i cui scopi statutari sono la ricerca, la divulgazione dei risultati conseguiti nelle attività svolte, la protezione e valorizzazione del patrimonio Archeologico e Paleontologico.

Art. 4 - Il Gruppo è costituito da due sezioni: Archeologia e Paleontologia che conservano la propria autonomia di ricerca e di studio.

Art. 5 - L'ammissione al Gruppo è riservata al Consiglio Direttivo dietro presentazione da parte di almeno due soci. L'iscrizione al Gruppo comporta il versamento di una quota minima che verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - La qualifica di socio si perde:

- a. per avvenuto scioglimento del Gruppo;
- b. decesso;

- c. mancato pagamento della quota sociale;
- d. dimissioni;
- e. espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 7 - Il patrimonio del Gruppo è costituito:

- a. dalle entrate sociali;
- b. da eventuali contributi da parte di Enti, istituzioni pubbliche o private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c. rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esercitate per scopo di auto-finanziamento e senza scopo di lucro, di cui al D.M. 25.5.1995.
- e. donazioni

Art. 8 - L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- a) approvare il rendiconto annuale;
- b) approvare il bilancio preventivo
- c) approvare le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e) approvare modifiche allo statuto
- f) eleggere il consiglio direttivo

Art. 9 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono essere approvate a maggioranza dei voti, in prima convocazione con un numero di voti validi di almeno la metà più uno dei collaboratori; in seconda convocazione con qualsiasi numero dei collaboratori, salvo i casi previsti ai successivi art. 20 e 21. La seconda convocazione potrà tenersi anche mezz'ora dopo quella precedentemente fissata. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.10 - L'Assemblea dei collaboratori si riunisce ordinariamente una volta l'anno entro il mese di maggio e, straordinariamente tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne reputi la necessità o che venga fatta domanda scritta da almeno un terzo dei collaboratori o dal Consiglio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art.11 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso ai collaboratori almeno 6 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso indicherà gli argomenti che saranno discussi e l'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, qualora la prima non fosse in numero legale.

Art.12 - Ogni socio dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni collaboratore non può assumere più di una delega.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo dura in carica due esercizi ed è rinnovabile e comunque resta in carica fino all'entrata del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo coordina il Gruppo, cura l'osservanza dello statuto e del Regolamento da parte dei collaboratori, attua le deliberazioni dell'Assemblea, promuove le iniziative e le manifestazioni, delibera le ammissioni di nuovi iscritti *nonchè le azioni disciplinari nei confronti degli Soci*, redige i bilanci ed ogni anno presenta la relazione morale ed economica all'Assemblea dei soci.

Art.15 - Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà più uno di tutti i membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art.16 - Il Presidente ha i compiti di:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

- *deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.*
- *deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.*

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art.17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre persone nominate ogni due anni dall'Assemblea. Esse sono elette e rieleggibili tra i soci. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione amministrativa del Gruppo e ne riferisce all'Assemblea con la relazione di bilancio. Il Collegio dei Revisori deve accertare almeno ogni sei mesi la consistenza di cassa, procedendo in qualsiasi momento ai controlli del caso. Nel verificarsi di irregolarità, il Collegio deve riferirne immediatamente per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.18 - Gli esercizi sociali iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.19 - Il presente statuto dovrà essere integrato da un Regolamento generale che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

Art.20 - Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quinti dei soci. Esse possono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. Esse non si riterranno adottate se non siano state comunicate nel testo definitivo, ai soci *10 giorni* prima dell'Assemblea. Ogni proposta di modifica allo Statuto da parte dei collaboratori deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Le modifiche proposte non possono riguardare gli scopi costitutivi del Gruppo.

Art.21 - Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci da convocarsi appositamente quando ne venga fatta formale richiesta al Presidente da parte di almeno due terzi dei soci. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo con l'intervento in prima convocazione di almeno tre quarti dei soci. La delibera di scioglimento del Gruppo dovrà essere presa da almeno i due terzi dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o due liquidatori scelti tra i soci. Gli attivi patrimoniali saranno destinati al Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno.

Art.22 - L'appartenenza al Gruppo implica l'obbligo da parte di tutti i soci di osservare lo Statuto ed il Regolamento generale e tutte le norme emanate ai sensi degli stessi da competenti organi.

Art.23 - *Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

GRUPPO ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO

LIVORNESE

REGOLAMENTO INTERNO

(Modificato e approvato con delibera
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 2/3/2006)

Art.1 - Secondo le norme statutarie viene affermato il principio di assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art.2 - Oltre alle modalità statutarie, l'Assemblea può essere convocata in via straordinaria per iniziativa di un terzo dei soci, tramite comunicazione al Consiglio Direttivo. L'Ordine del Giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. Esso può essere integrato con argomenti richiesti da singoli Soci, purchè comunicati al Consiglio Direttivo almeno tre giorni della convocazione dell'Assemblea.

Art.3 - Le delibere dell'Assemblea sono prese di norma a maggioranza semplice e a scrutinio palese, con le eccezioni sotto indicate.

- a) l'Assemblea delibera a maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e a scrutinio segreto se richiesto da uno o più soci, in merito al comportamento di singoli soci non conforme allo Statuto, o comunque lesivo degli interessi e del buon nome del Gruppo.
- b) in caso di mancanza particolarmente grave, può essere richiesta la radiazione di singoli soci, ma essa deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, prima convocazione, a maggioranza semplice in seconda convocazione.

Art.4 - Le Sezioni presentano al Consiglio Direttivo, per il vaglio dell'Assemblea, sia i programmi annuali che intendono svolgere all'interno del Gruppo o comunque sotto la sua egida, sia i consuntivi delle attività svolte.

Art.5 - La presentazione dei programmi e dei consuntivi di attività deve essere effettuata entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno solare. L'attività del Gruppo o delle Sezioni va riferita al periodo 1 ottobre-30 giugno dell'anno successivo alla presentazione; per attività pluriennale si dovranno specificare i programmi per ogni singolo anno.

I programmi oltre a contenere una dettagliata descrizione delle attività dovrà indicare il relativo preventivo di spesa e le modalità di acquisizione del contributo finanziario necessario per lo svolgimento delle attività medesime.

Eventuali residui attivi saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature e/o materiale documentario che verranno acquisite dal Gruppo secondo le modalità deliberate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 6 - Ai Collaboratori del Gruppo è rilasciata una tessera personale. Si diventa soci effettivi dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta, previa presentazione di almeno due soci aventi diritto al voto, *al termine di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il diniego della iscrizione dovrà essere motivato per iscritto al richiesente.*

Art. 7 - I soci che partecipano alle attività del Gruppo devono sentirsi moralmente impegnati a portare a termine gli incarichi assunti volontariamente e consapevolmente per conto e per nome dell'Associazione. In caso di impedimento dovranno informare tempestivamente il

Consiglio Direttivo.

Qualsiasi attività svolta da uno o più soci a nome e per conto del Gruppo per Enti terzi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti all'Associazione che si trovino nelle condizioni di intraprendere attività, che possano in qualche modo configurarsi in conflitto o in concorrenza con quelle statutarie dell'Associazione, dovranno informare preventivamente il Consiglio Direttivo per non ingenerare equivoci ed incomprensioni tra i membri dell'Associazione.

Art. 8 - Le prestazioni fornite dai soci sono fornite gratuitamente in favore dell'organizzazione pertanto non danno diritto a nessun compenso. I soci hanno diritto al rimborso delle spese documentate anticipate in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Le prestazioni fornite dai singoli soci per attività e collaborazioni con Enti o istituzioni pubbliche o private a nome e per conto del Gruppo danno diritto al rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'incarico; qualora il Socio riceva un compenso per il suo incarico sarà tenuto a versare un contributo a favore del Gruppo.

Art. 9 - I Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori non sono responsabili per comportamenti di singoli Soci che possano risultare lesivi del buon nome della Associazione. Il Consiglio Direttivo non è responsabile per eventuali infortuni che possano verificarsi a danno dei soci nello svolgimento di prestazioni ed attività svolte a titolo personale e senza autorizzazione del Consiglio Direttivo medesimo.

art. 10: *Vengono istituite le categorie di soci ordinari e "simpatizzanti". I soci ordinari sono costituiti da coloro che svolgono in modo continuativo l'attività promossa dal Gruppo. La categoria dei "simpatizzanti" è costituita da coloro che sono in attesa di entrare a far parte della categoria dei soci ordinari, secondo le modalità previste dall'art. 6 del R.I. e da coloro che seguono saltuariamente le attività del Gruppo. I soci ordinari che, entro il 31 dicembre dell'anno sociale in corso, non si siano messi in regola con il versamento della quota associativa, saranno automaticamente inseriti nella categoria "simpatizzanti". Questi potranno essere reinseriti nella categoria dei "soci ordinari" una volta regolarizzata la loro posizione. I soci simpatizzanti conservano il diritto di essere informati sulle attività del Gruppo, salvo manifesto disinteresse degli stessi per la vita associativa del Gruppo.*